



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 29 novembre 2001

#### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Gian Paolo Tosel e dall'avv. Pierpaolo Dell'Anno, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 29 novembre 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 13

#### RECLAMI

**Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. JUVENTUS** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore David **TREZEGUET** (gara Lazio-Juventus del 24/11/01 – C.U. n. 150 del 27/11/01).

#### Il procedimento

In data 25/11/2001, il Procuratore Federale segnalava al Giudice Sportivo, ex art. 31 a3 C.G.S., una “rissa causata al 42° del I° tempo per effetto della presumibile testata di Trezeguet a Inzaghi gara Lazio - Juventus del 24/11/2001 (cfr. RAI2 90° minuto del 25/11/20 ed altre trasmissioni del giorno precedente – RAI3, Stream, ecc)”.

In relazione a tale segnalazione, con provvedimento del 27/11/2001 (C.U. 150) il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore David Trezeguet, tesserato per la Soc. Juventus, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per aver colpito a giuoco fermo con una testata un avversario (condotta violenta avvenuta a giuoco fermo e sfuggita al controllo degli ufficiali di gara, rilevata da documentazione filmata acquisita presso le emittenti televisive RAI e Stream).

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo con procedura d'urgenza la Juventus, chiedendo il proscioglimento del Trezeguet sotto un duplice profilo: in primo luogo, in quanto l'episodio contestato non è “sfuggito” agli ufficiali di gara - con particolare riferimento alla ottimale posizione in cui si trovava l'assistente n.2 dell'arbitro, sig. Pietro

Contente – circostanza che rende inutilizzabile la prova televisiva; in secondo luogo, in quanto, comunque, le immagini televisive non offrono una prova certa della dinamica dei

fatti, potendosi porre in dubbio l'intenzionalità della condotta e la stessa connotazione violenta del gesto.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della società reclamante, il quale ribadiva le argomentazioni difensive, rilevando altresì che dal tenore della segnalazione del Procuratore Federale doveva dedursi che l'intervento del Giudice Sportivo era sollecitato esclusivamente con riferimento alla "rissa" verificatasi dopo l'episodio in questione, per cui l'impugnata decisione costituisce un provvedimento non correlato ad una specifica (e necessaria) richiesta dell'organo requirente.

In via del tutto subordinata, si richiedeva comunque una riduzione della sanzione inflitta, conformemente ai provvedimenti adottati dagli organi di giustizia sportiva in fatti analoghi, caratterizzati dall'assoluta mancanza di effetti lesivi.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, visionate le riprese televisive di cui trattasi ed acquisite telefonicamente – quale supplemento istruttorio – le dichiarazioni del sig. Pietro Contente, rileva che il gravame è fondato.

In via preliminare, questa Commissione ritiene doveroso sottolineare come l'utilizzazione della prova televisiva sia subordinata, ex art. 31 a3 C.G.S., alla sussistenza di tre condizioni tassativamente indicate dal legislatore sportivo:

- a) che il fatto sia "sfuggito" al controllo degli ufficiali di gara;
- b) che il fatto sia avvenuto a giuoco fermo o sia comunque estraneo all'azione di giuoco;
- c) che il fatto si connoti come "condotta violenta".

Al fine di verificare la sussistenza di queste condizioni, la Commissione ha proceduto a valutare, innanzitutto, se la condotta del calciatore Trezeguet possa considerarsi come "fatto sfuggito agli ufficiali di gara". In questa ottica, la Commissione ritiene che – valutato il tenore letterale e soprattutto la *ratio* della norma – il significato di "fatto sfuggito" non possa identificarsi con il concetto di "fatto non rilevato" (dagli ufficiali di gara). E' pacifico infatti che l'introduzione della normativa in questione persegue l'intento di sanzionare condotte violente non rilevate dagli ufficiali di gara, particolarmente riprovevoli in quanto poste in essere fuori dalla possibile sfera di controllo degli ufficiali stessi. Se così non fosse, verrebbe attribuito agli organi di giustizia sportiva un potere di sistematica revisione di ogni episodio, verificatosi sul terreno di giuoco e non sanzionato dall'arbitro, indipendentemente dal fatto che il direttore di gara lo abbia percepito e valutato come irrilevante ovvero non lo abbia percepito nonostante le circostanze rendessero agevole, o quantomeno concretamente possibile, tale percezione.

Tale interpretazione trova, fra l'altro, autorevole conforto in una recentissima decisione della Corte d'Appello UEFA (Instance d'Appeal, 27/11/2001, *S.S. Lazio et Giuseppe Favalli contre UEFA*), qui informalmente tradotta, ove tra l'altro, in merito all'utilizzo della prova televisiva, lapidariamente si afferma che "*una...decisione dell'arbitro, anche laddove sia particolarmente carente, non può essere seriamente sottoposta ad un giudizio del Giudice, con il pretesto che l'arbitro non abbia potuto vedere lo sviluppo completo dell'azione in oggetto. Se si fosse voluto – utilizzando il video – controllare ogni decisione di un arbitro che in principio abbia visto un'azione per valutare se tutti i dettagli siano stati effettivamente visti dallo stesso, il Giudice si porrebbe in una situazione di arbitro superiore, posizione che non può essere la sua*"; la stessa Corte sottolinea poi, circa la *ratio* della normativa, che con essa "*si voleva evitare che un giocatore sfuggisse alla sanzione per azioni che si sviluppano alle spalle dell'arbitro*".

Ciò premesso in linea di diritto, questa Commissione – in linea di fatto – non può che prendere atto delle dichiarazioni rese nel corso dell'odierna riunione dal sig. Pietro Contente, assistente dell'arbitro, il quale ha precisato che *“nel momento in cui i calciatori Trezeguet ed Inzaghi vennero a contatto, il mio sguardo era rivolto nella loro direzione. Non notai alcun atto di violenza. Desidero precisare che, in particolare, notai soltanto il calciatore Trezeguet venire a contatto con un calciatore avversario, che in un primo momento non identificai, perché parzialmente ‘coperto’. Desidero precisare che in quegli attimi, la mia posizione era ‘quasi in linea’ rispetto alla zona del terreno di giuoco ove avvenne il contatto in questione. Posso precisare che notai soltanto un movimento del tronco del calciatore Trezeguet, senza cogliere ulteriori particolari del contatto. Tutto si esaurì in pochi attimi”*.

Tali dichiarazioni, d'altra parte, costituiscono un approfondimento di quanto già riferito dall'arbitro Collina nel supplemento di Rapporto del 27/11/2001.

Deve pertanto ritenersi che la condotta del Trezeguet, comunque possa essere valutata, non solo venne posta in essere nella sfera di controllo di un ufficiale di gara, ma sia stata addirittura dallo stesso percepita, seguita nel suo evolversi e valutata come disciplinarmente non rilevante.

Tale indubitabile circostanza fa venire meno una delle condizioni per l'utilizzazione delle immagini televisive - sulle quali dovrebbe formarsi ogni ulteriore valutazione circa la condotta contestata al Trezeguet - e rende conseguentemente superfluo ogni ulteriore approfondimento delle problematiche sollevate dal reclamante.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera, in accoglimento del reclamo, di prosciogliere il calciatore David Trezeguet e dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. VENEZIA** avverso l'inibizione a tutto il 3 dicembre 2001 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Giuseppe IACHINI (gara Venezia-Lecce del 25/11/01 – C.U. n. 150 del 27/11/01).

#### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Giuseppe Inchini, dirigente della Soc. Venezia, la sanzione della inibizione sino a tutto il 3 dicembre 2001 per avere - nel secondo tempo della gara Venezia-Lecce del 25/11/2001 - protestato nei confronti dell'arbitro, oltrepassando i limiti dell'area tecnica ed aver rivolto allo stesso una frase di tenore irrispettoso, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la commutazione della sanzione in ammonizione con diffida, o, in via subordinata, in ammonizione con diffida accompagnata da ammenda economica.

A sostegno del gravame, si rileva che il comportamento del Iachini si sarebbe limitato ad una richiesta di spiegazioni mai sfociata in espressioni irrispettose o contestatorie. Le frasi contestate al Iachini sono state pronunciate, ad avviso del reclamante, con tono pacato e senza alcuna platealità.

Alla riunione odierna sono comparsi il dirigente Iachini ed il rappresentante del reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ribadendo l'eccessività della sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il dirigente Iachini ha rivolto all'Arbitro una frase di contenuto non particolarmente irriparabile, concretatosi in una semplice protesta – pur censurabile – nei confronti di una decisione arbitrale, accompagnata da un comportamento antiregolamentare (quale l'uscita dall'area tecnica), seppure per un breve tratto.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo, infliggendo al Iachini la sanzione dell'ammonizione con diffida. Si dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE** avverso ammenda di L. 80.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Roma-Internazionale del 17/11/01 – C.U. n. 137 del 20/11/01).

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 20/11/01 (C.U. 137), il Giudice Sportivo irrogava alla Soc. Internazionale l'ammenda di lire 80.000.000 con diffida per il comportamento tenuto dai propri sostenitori - così come riferito dal collaboratore dell'Ufficio Indagini - in occasione della gara Roma-Internazionale del 17/11/01 (ripetuti lanci di bengala in direzione dei sostenitori avversari, lancio di un oggetto di ferro contro il personale di Polizia, lancio di bottigliette di plastica piene d'acqua verso spettatori avversari). Il Giudice Sportivo irrogava la sanzione "in applicazione dell'art. 11 commi 1 e 3 C.G.S., attenuata nella sua entità in considerazione delle documentate iniziative assunte dalla Società per la prevenzione di comportamenti violenti; recidiva specifica."

Avverso tale provvedimento, la Società proponeva rituale reclamo, richiedendo, in via principale, la revoca della sanzione e, in via subordinata, una congrua riduzione della stessa. A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva, in fatto, che non sussiste una prova certa che il lancio di oggetti di varia natura fosse attribuibile ai propri sostenitori in quanto i ripetuti controlli e le perquisizioni effettuati dalle Forze dell'ordine rendevano del tutto improbabile l'introduzione nello stadio di oggetti vietati.

Nel merito, si osserva che le documentate iniziative assunte per la prevenzione di fatti violenti, correlate alla attenuazione dei poteri di vigilanza e prevenzione che incombono sulle Società in trasferta rendono la Società reclamante meritevole di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Società reclamante che ha ribadito le conclusioni riportate nella memoria.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, osserva che, in fatto, non sussistono dubbi circa l'attribuibilità ai sostenitori della Società reclamante delle molteplici condotte contestate (lancio di bengala e di bottiglie piena d'acqua nel settore dello stadio occupato dai sostenitori avversari) in considerazione di quanto riferito, con dovizia di particolari, dal collaboratore (unitamente al Vice Capo) dell'Ufficio Indagini, la cui attendibilità non può essere posta in discussione da argomentazioni di limitata valenza logica, costituendo un dato di comune esperienza che i controlli delle Forze dell'Ordine, per quanto puntigliosi, non hanno mai impedito in modo assoluto l'introduzione nello stadio di oggetti vietati.

Parimenti, la Commissione ritiene ampiamente provata l'idoneità di tali condotte ad integrare l'ipotesi sanzionatoria di cui all'art.11 comma 1 C.G.S., circostanza, questa, ammessa, in buona sostanza, anche dalla stessa Società reclamante.

### **Il dispositivo**

Per quanto attiene all'entità della sanzione, la Commissione ritiene, conformemente ad un principio giurisprudenziale ormai consolidato, che l'attenuazione dei poteri di vigilanza e prevenzione incombenti sulle Società in occasione delle gare disputate in trasferta (oltre alle documentate cooperazioni prestate alle Forze dell'Ordine) giustifichi un accoglimento parziale del proposto reclamo, irrogando alla Soc. Internazionale l'ammenda di lire 60.000.000 con diffida; dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo della Soc. CROTONE** avverso l'ammenda di L. 35.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Crotone-Reggina del 4/11/01 – C.U. n. 123 del 6/11/01).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Crotone la sanzione della ammenda di lire 35.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Crotone-Reggina del 4/11/2001 (lancio di bottiglie d'acqua e fumogeni verso i sostenitori avversari, cori ingiuriosi ed offensivi nei confronti degli stessi), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo una congrua riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, come i sostenitori locali abbiano sempre tenuto nel corso dell'incontro un comportamento irreprensibile fino a quando, inopinatamente, i tifosi ospiti iniziavano un fitto lancio di candelotti fumogeni verso i giocatori ed il pubblico, scavalcando poi la rete di recinzione e impossessandosi di uno striscione dei tifosi locali. Di qui una reazione, peraltro assai temperata dei tifosi locali i quali, per mera difesa "rilanciavano" nel settore ospiti solo alcune bottiglie di plastica in precedenza scagliate nei loro confronti. La reclamante contesta, al riguardo, la valutazione del Giudice Sportivo, evidentemente indotto in errore dal referto del IV Ufficiale di Gara, mentre diverso e conforme alla tesi difensiva appare quanto rilevato dal responsabile dell'Ufficio Indagini.

Per quanto riguarda i fumogeni lanciati nei dintorni della porta difesa dal portiere locale, si sarebbe trattato di mero gesto provocato dal clima di tensione, privo di qualsivoglia pericolosità. Gesto che provocava, fra l'altro, solo una breve interruzione della partita; ed immediato era l'intervento della società la quale, attraverso lo speaker invitava i propri sostenitori ad interrompere tale atteggiamento, ammonendoli circa le conseguenze dei gesti posti in essere. Per quanto relativo ai cori ingiuriosi, si evidenzia come i medesimi costituiscano solo mera risposta "difensiva" a quelli intonati dai tifosi ospiti.

Si contesta, in ultimo, la recidiva relativamente al lancio delle bottiglie.

Alla stregua delle considerazioni difensive, la reclamante chiede pertanto, eventualmente previo supplemento istruttorio, la riduzione dell'ammenda inflitta nella misura complessiva di 10 milioni o in subordine, di quella di 17 milioni.

All'odierna riunione non è comparso alcun rappresentante della Società reclamante.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta infatti che i sostenitori del Crotone prima dell'inizio e durante il secondo tempo, hanno lanciato bottiglie di plastica piene d'acqua e fumogeni verso i sostenitori avversari (i quali avevano in precedenza lanciato tali oggetti contro di loro), interrotto la gara lanciando fumogeni sul terreno di gioco, nonché intonato cori offensivi nei confronti dei sostenitori avversari.

Trattasi, indubbiamente, di comportamenti tutti sanzionabili per la loro pericolosità e per il loro contenuto antisportivo, in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, avendo riguardo alla responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi.

Peraltro, valutato il pronto intervento dei responsabili della Società nell'irradiare l'annuncio con il quale si sollecitava l'immediato arresto del lancio di fumogeni, nonché il clima particolarmente acceso creatosi anche per il comportamento della tifoseria avversaria, appare equa la riduzione della sanzione nella misura indicata nel dispositivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione dell'ammenda a lire 20.000.000; dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo della Soc. NAPOLI** avverso l'ammenda di L. 40.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Vicenza dell'1/11/01 – C.U. n. 119 del 2/11/01).

#### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Napoli la sanzione della ammenda di lire 40.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Napoli-Vicenza dell'1/11/2001 (ripetuti lanci di bottigliette di plastica sul terreno di giuoco, indebito ingresso sul terreno di giuoco di propri sostenitori), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo una congrua riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che le invasioni di campo da parte dei tifosi sono state assolutamente pacifiche e quindi non pericolose (di cui una determinata dall'aver erroneamente ritenuto conclusa la gara), che il lancio di oggetti non ha provocato alcuna conseguenza lesiva e si è esaurito in un breve lasso di tempo, e che entrambe le situazioni - pur contestabili - non hanno provocato alcuna conseguenza lesiva per cose o persone.

La società ha inoltre contestato la "recidiva" invocata dal Giudice Sportivo in merito all'invasione di campo.

All'odierna riunione non è comparso alcun rappresentante della Società reclamante.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta infatti che il comportamento della tifoseria si è concretato in un reiterato lancio sul terreno di giuoco – protrattosi per l'intero arco della seconda frazione della gara – di oggetti; lancio la cui pericolosità non merita ulteriore approfondimento, nulla rilevando la mancanza, in concreto, di conseguenze lesive.

A ciò si aggiungano le tre invasioni del terreno di giuoco da parte dei sostenitori della società reclamante, avvenute in tempi e modalità diverse, una delle quali determinante la sospensione momentanea della gara.

Il complesso di tali gravi comportamenti antiregolamentari rende del tutto equa e congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. SALERNITANA** avverso l'ammenda di L. 25.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Cosenza del 14/10/01 – C.U. n. 106 del 23/10/01).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Salernitana la sanzione della ammenda di lire 25.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Salernitana-Cosenza del 14/10/2001 (lancio di un fumogeno, cori aventi contenuto di discriminazione razziale), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo una congrua riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che per quanto riguarda il fumogeno lanciato sul terreno di giuoco si sarebbe trattato di una manifestazione di gioia, in relazione al secondo gol realizzato dalla Salernitana, priva, fra l'altro, di alcuna pericolosità.

Per quanto attiene il secondo episodio (cori di contenuto razziale nei confronti di un calciatore di colore) essi non avevano il significato attribuitogli dal Giudice Sportivo essendo esclusivamente correlabili ad un fallo precedentemente commesso dallo stesso e, quindi, volti a contestare il suo comportamento agonistico.

All'odierna riunione non è comparso alcun rappresentante della Società reclamante.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il ricorso è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta, infatti, che il fumogeno è stato lanciato dai tifosi della Salernitana sul terreno durante lo svolgimento della gara, con pericolo per l'incolumità delle persone, nulla rilevando la circostanza che tale comportamento sia riferibile alla volontà di esultare dei sostenitori della squadra.

Ne deriva, per come ripetutamente attestato dagli organi di giustizia sportiva, la sanzionabilità di tale condotta per la sua connotazione antisportiva, laddove la sua rilevanza non può essere valutata con mero riferimento all'assenza di conseguenze lesive, dovendosi invece tenere conto della pericolosità intrinseca di tale atteggiamento.

Anche evidente, dagli atti ufficiali, appare il contenuto di discriminazione razziale dei cori.

Peraltro, la episodicità delle condotte consente di ridurre la sanzione rispetto a quella irrogata dal Giudice Sportivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione dell'ammenda a lire 15.000.00; dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo della Soc. SALERNITANA** avverso l'ammenda di L. 40.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Ancona del 4/11/01 – C.U. n. 123 del 6/11/01).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Salernitana la sanzione della ammenda di lire 40.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Salernitana-Ancona del 4/11/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo una congrua riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che per quanto riguarda il fumogeno lanciato sul terreno di giuoco si sarebbe trattato di una manifestazione certamente sbagliata ma di gioia, per la realizzazione del gol dalla Salernitana e comunque non pericolosa; la situazione sarebbe poi degenerata a causa del comportamento antisportivo dell'avversario il quale rispondeva al "lancio", rinviando il petardo sugli spalti e, quindi, provocando una reazione dei sostenitori locali.

All'odierna riunione non è comparso alcun rappresentante della Società reclamante.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Risulta, infatti, che i sostenitori della Salernitana, dopo il primo lancio di un petardo, il quale cadeva ancora acceso tra i piedi del portiere avversario, scagliavano una seconda volta il medesimo petardo (rilanciato dal portiere stesso ai tifosi) nelle immediate vicinanze del portiere. I tifosi lanciavano poi nel recinto di gioco, in due occasioni, alcuni oggetti, tra i quali una bottiglia in plastica parzialmente piena ed un bicchiere di plastica pieno verso un calciatore avversario che stava lasciando il terreno di gioco. Infine, essi intonavano ripetutamente cori ingiuriosi nei confronti del portiere avversario.

Trattasi, indubbiamente, di ripetuti comportamenti antisportivi e, per quanto attiene al lancio di oggetti, di manifestazioni potenzialmente pericolose e sanzionabili in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

Si è, peraltro, in presenza di episodi sostanzialmente isolati. La Commissione riconosce altresì come meritevole di apprezzamento il successivo comportamento della Società. Si ritiene pertanto equo quantificare la sanzione nella misura di lire 25.000.000.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la sanzione nella misura di lire 25.000.000; dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 NOVEMBRE 2001

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro